

La ricorrente fa valere i seguenti argomenti:

- Violazione di disposizioni relative a forme sostanziali nell'emanazione del regolamento (CE) n. 832/2005: violazione del principio di corresponsabilità, poiché il sig. Fischer Boel, membro della Commissione, avrebbe ricevuto l'incarico di determinare i quantitativi di zucchero da eliminare dal mercato prima dell'emanazione del regolamento.
- Con riferimento ai regolamenti di esecuzione del Trattato CE violazione, con il regolamento (CE) n. 823/2005, del regolamento CE n. 60/2004, che ne costituisce il fondamento giuridico, poiché
 - a) il regolamento (CE) n. 832/2005, contrariamente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 60/2004, avrebbe incluso, nella determinazione delle eccedenze, le scorte di zucchero detenute dai privati;
 - b) la Commissione, in contrasto con l'art. 6, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 60/2004, non avrebbe tenuto conto delle circostanze particolari in cui in Estonia si sarebbero formate le scorte.
- Violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, poiché nel regolamento n. 832/2005 non sarebbe indicata la ragione per la quale le scorte di zucchero detenute dai privati siano state conteggiate tra le eccedenze, né sarebbero state considerate le circostanze in cui le scorte si sono formate.
- Violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione, nell'emanare il regolamento (CE) n. 832/2005, non avrebbe considerato le particolari circostanze in cui in Estonia si sono formate le scorte, e tra esse nemmeno quella del contributo specifico dell'Unione europea alla crescita delle importazioni di zucchero.
- Violazione del principio di buona fede, poiché non sarebbero state adottate misure per impedire la crescita delle esportazioni dall'Unione europea verso l'Estonia e sarebbero state ostacolate contromisure dell'Estonia.
- Violazione del principio di non discriminazione, poiché la determinazione delle eccedenze di zucchero ai sensi del regolamento (CE) n. 832/2005 avrebbe danneggiato l'Estonia rispetto ai cosiddetti vecchi Stati membri ed eventuali misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 832/2005 avrebbero come conseguenza una discriminazione delle imprese estoni e dei privati in relazione ai gruppi corrispondenti nei vecchi Stati membri o alle imprese ivi situate.
- Violazione dei diritti di proprietà delle imprese e/o dei privati, poiché eventuali misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 832/2005 imporrebbero a tali persone limitazioni, il che non potrebbe essere giustificato da finalità legittime e rappresenterebbe una violazione sproporzionata dei diritti di queste ultime.

- Violazione del principio di proporzionalità, poiché l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 832/2005, di ritirare dal mercato un quantitativo di zucchero corrispondente a quello detenuto dai privati non assolverebbe a nessuna finalità legittima e rappresenterebbe una violazione sproporzionata dei loro diritti.

(¹) GU L 138 del 1.6.2005, pag. 3.

Ricorso presentato l'8 settembre 2005 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-341/05)

(2005/C 271/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: Sig. D. Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullamento dell'inclusione di Ceuta e Melilla nella categoria L 01 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame è diretto contro il regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in quanto esclude totalmente Ceuta e Melilla dalle destinazioni ammissibili agli effetti della restituzione all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari. Siffatta esclusione risponderebbe all'obiettivo di porre termine a talune operazioni commerciali irregolari, consistenti nell'esportare verso detti due luoghi determinati prodotti, riscuotendo la corrispondente restituzione, per, previa trasformazione, importarli nuovamente nel territorio comunitario senza versare alcun dazio doganale.

A sostegno delle sue conclusioni, lo Stato ricorrente adduce quanto segue:

- Violazione dell'art. 31.3 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in quanto la misura controversa non è giustificata da alcun motivo contemplato da detto articolo, oppure, in subordine, perché è basata su fatti non provati.
- Violazione dell'art. 31.2 dello stesso testo normativo, per il fatto di non aver preso in considerazione la natura del prodotto. Al riguardo si afferma che, anche ammettendo che l'eliminazione della frode potesse giustificare la soppressione delle restituzioni per una particolare destinazione, la

misura è stata adottata prendendo in considerazione soltanto la destinazione dell'esportazione, colpendo indiscriminatamente tutti i prodotti la cui esportazione a Ceuta e Melilla godeva di restituzione. Si afferma del pari come violazione della stessa disposizione la discriminazione fra produttori che sarebbe causata dalla misura impugnata.

- Violazione del principio di non discriminazione.
- Esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ GU L 154, del 17.6.2005, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 160, del 26.6.1999, pag. 48.